

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Frontalieri svizzeri: oltre 20 km dal confine tassati in Italia**

di Marco Bomben

La qualificazione di “**frontaliero svizzero**” è riconosciuta in ogni caso ai lavoratori **residenti** in un comune italiano il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, **nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese**, nei quali si recano per svolgere **l'attività di lavoro dipendente**.

È questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 38/E](#) di ieri.

Nel documento in esame, il Fisco ricorda innanzitutto che, in sede di conversione in legge con modificazioni, del D.L. 193/2016, il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a “*fornire una definizione di lavoratore frontaliero svizzero*”.

A riguardo, appare utile ricordare che in base all’articolo dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 “*i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta*”. Il successivo articolo 2 disciplina invece la **compensazione finanziaria** che i cantoni svizzeri sono tenuti ad effettuare a favore dei **comuni di residenza dei lavoratori frontalieri italiani** con modalità fissate tramite un **apposito decreto** del Ministero delle Finanze.

Più nel dettaglio, l’[articolo 3 del D.M. 4 agosto 2016](#), prevede espressamente che “*la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese*”. Tale ripartizione viene poi operata **dividendo il gettito totale** proveniente dai tre cantoni per **il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti** nei “**comuni di confine**” (alla data del 31 agosto di ciascun anno) che hanno svolto nel corso dell’anno attività di **lavoro dipendente** in uno dei tre cantoni summenzionati.

Alla luce delle disposizioni citate, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **qualificazione di frontaliero svizzero** spetta **esclusivamente ai lavoratori che risiedono** in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, **nella fascia di 20 km dal confine** con uno dei tre cantoni d’oltralpe considerati.

Al contrario, nel caso in cui il comune di residenza del lavoratore frontaliero **disti più di 20 km** dal confine dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, troverà applicazione l’articolo 15 della **Convenzione contro le doppie imposizioni** stipulata tra Italia e Svizzera, in base alla quale:

- il **reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera** dal lavoratore frontaliero viene **tassato in Italia**,
- **beneficiando della franchigia di 7.500 euro** per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero in zone di frontiera.

Infine, il documento di prassi emanato ieri ricorda che, ai sensi dell'[articolo 165, comma 10 del Tuir](#), a tali soggetti spetta inoltre **il credito per le imposte pagate all'estero**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)